



COMUNE DI REZZAGO
Provincia di Como

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRANSITO
SULLE STRADE
AGRO-SILVO-PASTORALI**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 05.02.2008
Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 05.06.2013
Modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 27.06.2013

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo della viabilità agro-silvo-pastorale del territorio comunale di Rezzago di cui **all'elenco dell'allegato A**). Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica.

Art. 2 - Soggetto gestore

Soggetto Gestore delle strade agro-silvo-pastorali di cui all'elenco dell'Allegato A è il Comune di Rezzago, con sede in Via Santa Valeria n. 43, Rezzago (Co).

Art. 3 - Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore.

Art. 4 - Chiusura con barriera (facoltativo)

Le strade agro-silvo-pastorali potranno essere chiuse con idonea barriera munita di chiave. I tratti di strada agro-silvo-pastorale che attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potranno essere sempre chiusi salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose. Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 - Ordinanza di chiusura

Il Sindaco, nel caso accertato di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, condizioni meteorologiche avverse, ecc, emanerà tempestivamente un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza verrà esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 - Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulla strada agro-silvo-pastorale non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 - Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito, redatta sugli appositi modelli allegati, deve essere presentata al Gestore, che ne curerà la conservazione.

Nella domanda andranno sempre precisati:

- a) le generalità del richiedente, intestatario del permesso;
- b) le generalità della persona diversa dall'intestatario autorizzata alla guida, purché legata all'intestatario da vincoli di parentela. Nel caso di richieste da parte di legali rappresentanti di enti, associazioni, ditte, ecc. dovranno essere indicate le generalità dei dipendenti ed assimilabili autorizzati alla guida dei mezzi;
- c) le motivazioni per l'accesso;
- d) la denominazione della strada e della località da raggiungere;
- e) l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art 8 - Rilascio dell'autorizzazione al transito

Qualora sussistano i requisiti necessari, il permesso che autorizza al transito viene rilasciato dal Gestore entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, tramite appositi contrassegni da collocarsi sui mezzi motorizzati in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Il Gestore ha facoltà di richiedere il titolo che giustifica l'eventuale autorizzazione al transito.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b dell'art. 7) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con mezzi motorizzati in deroga al divieto di circolazione:

- A1)** proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse e non alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A2)** conduttore di piante di castagno
- B1)** personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2)** soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3)** soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate o soggetti preventivamente autorizzati dal Servizio Caccia della Provincia di Como per maggior prelievo della popolazione di cinghiale (sus-scrofa);
- B4)** esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari (o loro collaboratori) di bestiame, in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

C2) soggetti indicati dalle diverse associazioni (Gruppo Alpini, Pro Loco, Cacciatori ecc.) per manutenzione strade agro- silvo – pastorali e lavori di pulizia del castagneto;

D1) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, sagre, feste campestri, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo.

E1) esigenze di accesso da parte di soggetti privati presso strutture Agrituristiche;

Sono esentati dal rilascio dell'autorizzazione i residenti e i titolari di Agriturismi e Aziende Agricole, con sede nell'ambito territoriale servito dalle strade agro-silvo-pastorali di cui all'elenco dell'allegato A).

Art. 9 – Registrazione permessi

Il Gestore provvederà a detenere copia delle richieste di autorizzazione e copia dei permessi rilasciati.

Art. 10 - Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui al presente regolamento potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e i mezzi agricoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali (Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003 - N. 7/14016), siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"). I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 11 - Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali (Deliberazione Giunta Regionale 8 Agosto 2003 n. 7/14016).

Classe di transibilità ³	Fattore di transibilità		Larghezza minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Fondo naturale	Fondo stabilizzato	
I	Autocarri	250	3.5 ⁴	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2.5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2.0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1.8	>14	>16	>25	<6

La classe di transibilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transibilità

Art. 12 - Deroghe ai limiti di peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, previa apposita convenzione, il Gestore competente potrà autorizzare il trasporto di un peso eccedente rispetto a quanto previsto dal precedente art. 11. In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza di cui al precedente art. 8, il Gestore potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 16.

Art. 13 - Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Como, della Comunità Montana Triangolo Lariano, nonché del Comune di Rezzago (Co) ed i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.14 - Sanzioni

Chiunque transiti senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorale è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della Legge Regionale n. 27 del 28/10/2004. In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa (aggiornamento gennaio 2008) comportante il pagamento di una somma da euro 105,57 ad euro 316,71 con immediata interruzione del transito.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa nella medesima misura indicata al punto precedente. La mancata esposizione dei contrassegni di cui all'art. 8 è punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00. L'Amministrazione Comunale in caso di

comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito. Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 15 - Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità d'uso dichiarate e sarà stabilito a discrezione del Gestore competente. Il periodo di validità delle autorizzazioni non potrà, in ogni caso, superare l'anno solare. Nei casi specifici (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 16 - Polizza fidejussoria

Il Gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17 - Competizioni

Per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali in occasione di gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti), causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 18 - Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato e della Comunità Montana Triangolo Lariano sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 19 - Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà e/o il Gestore da qualsiasi responsabilità. L'Amministrazione Comunale, in qualità di Gestore delle strade agro-silvo-pastorali, declina ogni responsabilità derivante dal transito sulle suddette strade.

Art. 20 – Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore. A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione. L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal Gestore.

Art. 21 – Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000. Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni. Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 22 -Controlli

Il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino. Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 12, 16 e 17.

Art. 23 -Allegati

I seguenti allegati sono parte integrante del presente regolamento:

Allegato A) – Elenco e classificazione dei tracciati di interesse agro-silvo-pastorale;

Allegato B) – Modello di domanda di autorizzazione al transito da compilare a cura del richiedente;

I suddetti allegati potranno essere variati a seguito di Delibera della Giunta Comunale.